

12 DIC. 2022
027210

DISCIPLINARE DI GARA

Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363: modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a € 1.550.000.000, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno".

Gara n. 122/2022 - CUP F11B21007070001 - CIG 9527950911 - SardegnaCAT rfq_403544

1. INDICAZIONI PRELIMINARI

Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 2328 del 07.11.2022, ARST S.p.A. con sede in Cagliari, via Posada n° 8/10, successivamente denominata "ARST", ha disposto l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: "Codice") per l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe.

L'affidamento dell'appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei seguenti altri allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- ❖ Domanda di partecipazione (Allegato A)
- ❖ Dichiarazioni integrative ex art. 47 D.L. n. 77/2021 (Allegato A1)
- ❖ Dichiarazione requisiti speciali (Allegato B)
- ❖ D.G.U.E. (Allegato C)
- ❖ Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (Allegato C1)
- ❖ Modello di Offerta economica (Allegato D)
- ❖ Patto di integrità¹ (Allegato E)
- ❖ Criteri di valutazione dell'offerta tecnica economica (Allegato F)
- ❖ Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato G)

¹ nell'ambito delle proprie procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, ARST ha recepito l'adozione dei patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della Legge n° 190/2012 quale strumento di prevenzione della corruzione.

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



❖ Documentazione Tecnica:

Allegato A: Quadro esigenziale;

Allegato B: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi delle offerte;

Allegato B1: Servizi Tecnici richiesti;

Allegato C: Capitolato informativo, comprendente i requisiti informativi minimi in merito alle Specifiche Informative richieste e finalizzate alla razionalizzazione delle attività di costruzione e delle connesse verifiche attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.lgs. 50/2016);

Allegato D: Schema di contratto;

Allegato E: Schema di parcella per la redazione del documento delle alternative progettuali;

Allegato F: Schema di parcella per progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

Allegato G: Schema di parcella per lo studio di impatto ambientale.

Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili:

- ❖ sul sito internet aziendale all'indirizzo: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
- ❖ sul sito internet all'indirizzo <http://sardegnacat.it>

La presente procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., messa a disposizione dalla **Centrale Regionale di Committenza** (CRC) della Regione Sardegna che gestisce la piattaforma elettronica **Sardegna CAT**, accessibile sul sito internet all'indirizzo <http://sardegnacat.it> (di seguito denominato anche e solo "Sistema" e/o "SardegnaCAT").

Gli Operatori Economici interessati alla procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi al Portale SardegnaCAT.

Le modalità di accesso e utilizzo del sistema sono indicate nelle *"Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara"*.

Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili sui seguenti siti internet:

- a) Sito internet aziendale: www.arst.sardegna.it
- b) Sito internet SardegnaCAT: www.sardegnacat.it

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, si precisa che i costi sostenuti da questa azienda per la pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani saranno posti a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>



Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

Tutta la documentazione da produrre in sede di gara e in sede di aggiudicazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in **lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa² di cui all'art. 133, comma 8 del Codice qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a 3 (tre); pertanto procede prima alla valutazione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti, poi alla valutazione delle offerte economiche, quindi alla verifica dell'anomalia e, infine, all'esame della documentazione amministrativa per la verifica dell'idoneità degli offerenti.

2. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA

Come descritto in dettaglio nella documentazione tecnica di gara, la presente procedura informatizzata ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti la "Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari - Alghero centro e l'aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di idrogeno, deposito e opere complementari" sotto-intervento e obiettivo 1 dell'intervento "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari-Alghero-Aeroporto".

Il servizio è così suddiviso:

- Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali;
- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con restituzione in modalità BIM;

con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:

- Studio di impatto ambientale - opzionale in esito alla verifica di assoggettabilità

CPV: 71311230 Servizi di ingegneria ferroviaria

Le opere di progetto ricadono nelle seguenti categorie:

- Infrastruttura ferroviaria: V.03
- Sistemi di reti e telecomunicazioni: T.02
- Viadotti: Strutture – S.03
- Deposito officina: Impianti industriali – IB.06
- Centrale di produzione di idrogeno: IB.10
- Sottostazione elettrica: IB.09

La prestazione principale è quella relativa alle opere della categoria V03.

Per la prestazione di redazione del **Documenti di Fattibilità delle Alternative Progettuali**, le **categorie d'opera**, cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17/06/2016, sono le seguenti:

² fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, con la legge n. 108 del 2021.

Disciplinare di Gara

Denominazione	Categoria	Grado di complessità	Importo presunto dei lavori in progetto (Euro)	Importo (Euro)	Spese e oneri (10%) Euro
Viabilità speciale	V03	0,75	31.262.500,00	75.116,28	7.511,63
Sistemi e reti di telecomunicazioni	T02	0,70	3.382.500,00	12.892,64	1.289,26
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	S03	0,95	26.137.500,00	91.160,18	9.116,20
Impianti industriali	IB06	0,70	3.895.000,00	13.032,40	1.303,24
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali	IB10	0,75	12.710.000,00	38.091,01	3.809,10
Stazioni di trasformazione e di conversione - Impianti di trazione elettrica	IB.09	0,60	3.485.000,00	10.192,56	1.019,26
Somma				240.485,07	24.048,5
Totale comprensivo di spese e oneri				264.533,58	

Per la prestazione di redazione del **Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica**, le **categorie d'opera**, cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17/06/2016, sono le seguenti:

Denominazione	Categoria	Grado di complessità	Importo presunto dei lavori in progetto (Euro)	Importo (Euro)	Spese e oneri (10%) Euro
Viabilità speciale	V03	0,75	31.262.500,00	713.402,35	71.340,24
Sistemi e reti di telecomunicazioni	T02	0,70	3.382.500,00	84.833,54	8.483,35
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	S03	0,95	26.137.500,00	756.469,12	75.646,91
Impianti industriali	IB06	0,70	3.895.000,00	122.095,57	12.209,56
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali	IB10	0,75	12.710.000,00	321.437,22	32.143,72
Stazioni di trasformazione e di conversione - Impianti di trazione elettrica	IB.09	0,60	3.485.000,00	90.937,91	9.093,79
Somma				2.089.175,71	208.917,57
Totale comprensivo di spese e oneri				2.298.093,28	

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016).

Descrizione delle prestazioni	Importo servizi a base di gara
Documenti di fattibilità delle alternative progettuali	264.533,58 €
Progetto di fattibilità tecnico economico	2.298.093,28 €
Importo totale a base di gara	2.562.626,86 €

Ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali in quanto si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento e sulla base di valutazioni di carattere tecnico-economiche, che tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e maggiormente onerosa sotto l'aspetto economico.

Il corrispettivo complessivo di contratto verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura.

Il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa ed invariabile.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni occorrenti.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3).

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nell'ambito del comune di Sassari (Codice NUTS: ITG2D).

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione previsti nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica-economica" Allegato F.

All'aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

È richiesta la progettazione integrale e coordinata e l'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art. 24, co. 5, del Codice, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei progettisti (persone fisiche) che svolgeranno l'incarico di progettazione, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Secondo le modalità indicate al successivo art. 7, le predette persone fisiche devono essere individuate all'interno della "Struttura operativa minima" (gruppo di progettazione).

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E REVISIONE PREZZI

3.1 Durata

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo secondo le seguenti indicazioni:

- per la redazione del documento delle alternative progettuali n. 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
- per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione del RUP con annessa trasmissione del DIP.



3.2. Opzioni

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di servizi tecnici relativi a:

- redazione dello Studio di impatto ambientale, sulla base degli importi a base di gara definiti nello schema di calcolo dei corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto d'appalto originario, nel CSDP e nell'offerta tecnica. Tale affidamento sarà vincolato all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA, per un importo pari a 195.453,86 € al netto di IVA e oneri previdenziali.
- servizi di progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e servizi di direzione dei lavori e CSE delle attività di indagine e ogni altro servizio ritenuto necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero, su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.
- servizi per eventuali approfondimenti tecnici necessari quali ad esempio di progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e ogni altro servizio ritenuto necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero, su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.

La portata delle modifiche del contratto d'appalto non potrà superare il **50 per cento** del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni e modifiche contrattuali di cui al precedente paragrafo e sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del D.M. 17.06.2016 in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

L'importo complessivo dell'appalto comprensivo delle opzioni di modifiche è il seguente:

	Corrispettivo a base di gara	Modifiche opzionali art. 106, co.1, lett. a) - Studio di impatto ambientale	Modifiche opzionali art. 106, co.1, lett. a) - Altri Servizi	Valore stimato dell'appalto
totale	2.562.626,86 €	195.453,86 €	1.085.859,57 €	3.843.940,29 €

Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni eventuale opzione e degli oneri previdenziali, è dettagliato nel seguente quadro riepilogativo:

	Corrispettivo a base di gara (compresi oneri previdenziali)	Modifiche opzionali art. 106, co.1, lett. a) - Studio di impatto ambientale (compresi oneri previdenziali)	Modifiche opzionali art. 106, co.1, lett. a) - Altri Servizi (compresi oneri previdenziali)	Valore stimato dell'appalto (compresi oneri previdenziali)
totale	2.665.131,93 €	203.272,01 €	1.129.293,96 €	3.997.697,90 €

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara.

3.1. Revisione dei prezzi

In conformità all'art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ammessa la revisione del prezzo.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, durante l'esecuzione del contratto e solo oltre l'anno solare di sottoscrizione dello stesso, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto della variazione dell'importo dei lavori determinato da variazioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto.

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione affidata verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.



4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte siano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnato da personale ARST e, quindi, non sarà rilasciata alcuna documentazione di avvenuto sopralluogo e non dovrà essere prodotto in gara alcun attestato di effettuazione del sopralluogo.

I concorrenti dovranno valutare e accertare con ogni mezzo e tecnologia tutte le condizioni e circostanze che possano influire sui prezzi dell'offerta e dovranno, a loro cura e spese, effettuare autonomamente il sopralluogo nelle zone interessate dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

Il Concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di aver effettuato il sopralluogo autonomamente, nella domanda di partecipazione (Allegato A, punto 2).

Per la visita dei luoghi nelle zone interessate dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, con l'assistenza di un incaricato ARST, dovrà essere formulata specifica richiesta, entro il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **27.12.2022**, esclusivamente tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Sarà data conferma agli Operatori Economici richiedenti, tramite PEC, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di effettuazione del sopralluogo.

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, entro il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **02.01.2023**, esclusivamente tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Sarà dato riscontro solo ai quesiti pervenuti entro tale termine; le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate in forma anonima, con effetto di notifica a tutti i concorrenti, in apposito **Repertorio** sul portale SardegnaCAT all'indirizzo riservato alla presente procedura, oltre che sul sito www.arst.sardegna.it, non oltre i successivi tre giorni e comunque non oltre il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice.

Il **Repertorio** dei chiarimenti avrà valore integrativo ed esplicativo degli atti di gara. Come tale costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

A tal fine è onere del Concorrente tenere costantemente monitorato il portale SardegnaCAT.

Non sarà data risposta, oltre che ai quesiti pervenuti al di fuori del termine suddetto, anche a quelli riferiti a problematiche di carattere generale, oppure relativi all'applicazione della normativa vigente e, quindi, non riguardanti la specificità dell'appalto in oggetto.

Come pure non saranno date risposte in merito a quesiti relativi alle modalità di formazione di compagini partecipanti, circa l'idoneità del possesso dei requisiti individuali e complessivi, essendo la materia disciplinata "ex lege" e richiamata nella documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sopralluoghi, informazioni e chiarimenti dovranno, pertanto, permettere ai Concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'Aggiudicatario non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati contenuti nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati per richiedere, durante od al termine delle prestazioni, il riconoscimento di oneri non previsti in sede d'offerta.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima come riportata nella homepage del Portale SardegnaCat all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare il Market Operations Center (MOC) al numero verde 800212036 oppure all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nel rispetto del Decreto n° 263/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione della forma di partecipazione del concorrente, prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4.1, 4.2, 4.3 del presente articolo.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari si applica l'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara, inoltre, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno **il 30 per cento** destinata all'occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno **il 30 per cento** destinata all'occupazione femminile.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di partecipazione:

6.1 requisiti di partecipazione di carattere generale

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione) del DGUE (Allegato C) e dell'integrazione al DGUE (Allegato C.1)].
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 o di ogni altra situazione, ai sensi della normativa vigente, che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione), lettera D (altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale), punto 7 del DGUE (Allegato C)].

6.2 requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

Ai sensi dell'art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021, i concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

6.2.1 Rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti.

Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero superiore a 50 dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6.2.2 Relazione di genere sulla situazione maschile e femminile per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti.

Ai sensi del comma 3, del sopra richiamato art. 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, sono tenuti, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto, così come stabilite nello Schema di Contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

6.2.3 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità.

- Ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto, così come stabilite nello Schema di Contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, **a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta**, la dichiarazione in DGUE [parte III (motivi di esclusione), lettera D, punto 4) in relazione all'art. 80, comma 5, lett. i] che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

6.2.4 Rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

6.2.5 A pena di esclusione, in caso di aggiudicazione l'operatore economico dovrà assicurare:

- una quota pari ad almeno **il 30 per cento** destinata all'occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno **il 30 per cento** destinata all'occupazione femminile.

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in L. 108/2021 e come disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021 (pubblicato in data 30/12/2021).

^ ^ ^ ^ ^

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, i rapporti e le relazioni previste dalle lettere **6.2.1**, **6.2.2** e **6.2.3** saranno pubblicati sul profilo del committente www.arst.sardegna.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" (sotto sezione "Bandi di gara e contratti"), ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

I requisiti di cui al presente punto 6.2 dovranno essere dichiarati mediante la compilazione del Modello Allegato A1 - Dichiarazioni integrative ex art. 47 D.L. n. 77/2021.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato³.

³ Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- > per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- > in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione.



7.1. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) del Codice

Sin dal momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente deve disporre, a pena esclusione, di una "Struttura operativa minima" (gruppo di progettazione) che dovrà garantire la disponibilità di tutte le seguenti figure professionali:

n.1 Direttore Responsabile della Progettazione, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno dieci anni nella progettazione di infrastrutture di trasporto su sede fissa, che assume anche le funzioni di "Progettista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche";

n.2 Progettisti, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione ciascuno rispettivamente di: i) opere strutturali; ii) opere idrauliche;

n.3 Progettisti, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitati all'esercizio della professione, iscritti al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione di infrastrutture di trasporto su sede fissa ciascuno rispettivamente negli ambiti relativi: i) armamento; ii) alla trazione elettrica; iii) agli impianti di segnalamento;

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in studi e analisi trasportistiche;

n.1 Geologo, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni;

n.1 Archeologo, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale, con iscrizione all'elenco del MiBACT di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016. in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni;

n.1 Progettista, con titolo di Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in studi di inserimento urbanistico e paesaggistico;

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti ed iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 professionista antincendio, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in opere impiantistiche e meccaniche;

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2017, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in Acustica Ambientale ai fini della redazione della Valutazione preliminare di impatto acustico e del Calcolo del disturbo vibrazionale indotto su edifici e persone;

n.1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in rilievi topografici, elaborati grafici e catastali;

n.1 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti in possesso di abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni;

n.1 Struttura organizzativa BIM costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

- Bim Specialist;
- Bim Coordinator;
- Bim Manager;
- CDE Manager.



Ciascuna delle figure sopra citate dovrà essere ricoperta da un progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno due anni per la figura richiesta.

È ammesso che il BIM Manager possa ricoprire il ruolo di CDE Manager, qualora in possesso delle relative competenze.

^ ^ ^ ^ ^

È ammesso che un singolo professionista possa rappresentare più figure tra quelle sopra elencate come struttura operativa minima, qualora in possesso delle relative competenze, in numero comunque non superiore a **tre** professionalità per uno stesso tecnico.

Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il professionista individuato per la progettazione antincendio deve essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006.

Il professionista Archeologo individuato deve essere iscritto all'elenco del MiBACT di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il professionista "Tecnico Competente in acustica ambientale" deve essere iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2017

Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato **dell'integrazione delle prestazioni specialistiche** ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

Ai sensi dell'art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un **giovane professionista** laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

È ammessa la partecipazione di **ulteriori figure professionali**, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

È ammessa la **sostituzione o integrazione** di uno o più componenti della struttura operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di legge e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata, ovvero la prestazione risulti documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Ai sensi dell'art.48, c.4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

^ ^ ^ ^ ^



Nel rispetto dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del "Progettista" la progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

A pena di esclusione, ciascun componente del "gruppo di progettazione" deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui al precedente punto 6.1, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice, anche dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) possesso dei titoli di studio (laurea) e/o professionali (iscrizione all'albo professionale)** da parte dei componenti del gruppo di progettazione minimo, come sopra indicati;
- b) I requisiti di cui al D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263, in ragione della forma di partecipazione del concorrente, nel dettaglio:**
 - (per i professionisti singoli o associati): essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1;
 - (per le società di professionisti) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - (per le società di ingegneria) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
 - (per i raggruppamenti temporanei) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2. Requisito di capacità economico-finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett b) del Codice:

- a) Fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a **€ 7.687.880,58**, pari a due volte l'importo massimo complessivo stimato dell'appalto

Tale requisito è richiesto a garanzia di solidità e serietà economica del concorrente.

7.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, i concorrenti devono aver eseguito, nell'ultimo decennio (ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice) antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:

- b) avvenuto** espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come indicati nella tabella che segue;



ID Categoria	Categoria	Valore delle opere (Euro)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (Euro)
V03	Viabilità speciale	31.262.500,00	62.525.000,00 (2 volte l'importo)
T02	Sistemi e reti di telecomunicazioni	3.382.500,00	6.765.000,00 (2 volte l'importo)
S03	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	26.137.500,00	52.275.000,00 (2 volte l'importo)
IB06	Impianti industriali	3.895.000,00	7.790.000,00 (2 volte l'importo)
IB10	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali	12.710.000,00	25.420.000,00 (2 volte l'importo)
IB.09	Stazioni di trasformazione e di conversione - Impianti di trazione elettrica	3.485.000,00	6.970.000,00 (2 volte l'importo)

tabella 1

- c) **avvenuto** svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **due servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicati nella tabella che segue:

ID Categoria	Categoria	Valore delle opere (Euro)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (Euro)
V03	Viabilità speciale	31.262.500,00	25.010.000,00 (0,8 volte l'importo)
T02	Sistemi e reti di telecomunicazioni	3.382.500,00	2.706.000,00 (0,8 volte l'importo)
S03	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	26.137.500,00	20.910.000,00 (0,8 volte l'importo)
IB06	Impianti industriali	3.895.000,00	3.116.000,00 (0,8 volte l'importo)
IB10	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali	12.710.000,00	10.168.000,00 (0,8 volte l'importo)
IB.09	Stazioni di trasformazione e di conversione - Impianti di trazione elettrica	3.485.000,00	2.788.000,00 (0,8 volte l'importo)

tabella 2

Si precisa che i servizi di progettazione cui si fa riferimento non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi professionisti purché appartenenti alla stessa compagine indicata dal concorrente.

I requisiti di cui al presente punto 7) dovranno essere dichiarati mediante la compilazione del Modello Allegato B - Dichiarazione requisiti speciali.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica come sopra indicati, sono definiti a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori.



Ulteriori indicazioni:

- a) l'iscrizione presso il competente ordine professionale è richiesta per ciascun professionista, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
- b) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è richiesta limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria;
- c) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- d) nei raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai "servizi di punta" di cui alla precedente lettera j), non può essere frazionato; i servizi possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento;
- e) Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- f) I raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia deducibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati;
- g) Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori;
- h) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse";
- i) Il requisito relativo ai servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Pur trattandosi di affidamento della sola progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i "servizi analoghi", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza;
- j) Il requisito relativo ai "servizi di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pur trattandosi di affidamento della sola progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza; il servizio di punta non può essere frazionato tra più operatori economici, ovvero ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto;



- k) i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- l) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

8. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo ai **titoli di studio e/o professionali** deve essere posseduto dai componenti del gruppo di lavoro minimo e dagli eventuali ulteriori professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio e/o professionali.

I requisiti **del D.M. n. 263/2016** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'elenco del MiBACT** di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016, è posseduto dal professionista Archeologo, che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'assistenza archeologica.

Il requisito relativo all'**iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno** ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della progettazione antincendio.

Il requisito relativo all'**iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica**, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2017 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della Valutazione preliminare di impatto acustico e del Calcolo del disturbo vibrazionale indotto su edifici e persone.

Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al **fatturato globale medio annuo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'avvenuto espletamento di **servizi di ingegneria e di architettura** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.



Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale⁴ il requisito dell'avvenuto espletamento di **servizi di ingegneria e di architettura** deve essere posseduto da ciascun componente, in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito dei **due servizi di punta** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Il requisito dei **due servizi di punta** relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile⁵, pertanto ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei **due servizi di punta**, in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

8.1. Indicazione per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'elenco del MiBACT di cui all'art. 25 c.2 del D.lgs. 50/2016 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati dell'assistenza archeologica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'elenco di cui al D.Lgs. n. 139/2006 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della progettazione antincendio.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2017 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della Valutazione preliminare di impatto acustico e del Calcolo del disturbo vibrazionale indotto su edifici e persone;

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

⁴ la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

⁵ Come chiarito dal Consiglio dell'ANAC nella seduta del 14/11/2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.



9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva;

L'Operatore Economico ausiliato, in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà compilare la Parte II Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, del DGUE (Allegato C al presente Disciplinare di gara).

In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e, a pena di esclusione, dovrà indicare:

la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;

i requisiti oggetto di avvalimento;

Per usufruire dell'avvalimento, l'operatore economico concorrente dovrà produrre, per ciascuna ausiliaria:

- **PASSOE** acquisito dall'ausiliaria;
- **DGUE e relativa integrazione**, debitamente compilate e firmata digitalmente dai soggetti interessati dell'ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico), dalla parte III (*per attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice*), dalla parte IV (*per attestare possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento*) e dalla parte VI;
- **dichiarazione** art. 47 sui requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC di cui al Modello Allegato A1, e in caso di operatore economico che occupa oltre 50 dipendenti, **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile**;
- **dichiarazione** sui requisiti speciali di cui al Modello Allegato C;
- **dichiarazione** sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e dell'integrazione al DGUE (Allegati C e C1), da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni sui requisiti speciali di cui al Modello Allegato B.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, l'operatore economico provvede a sostituire l'ausiliaria qualora per quest'ultima sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta tecnica: ovvero l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai "tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico" volti alla valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta.

Anche in caso di avvalimento, il servizio di punta non può essere frazionato tra più operatori economici, ovvero ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto.

Non è ammesso l'avvalimento ai fini dell'attribuzione del punteggio con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica.

10. SUBAPPALTO

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II - informazioni sull'operatore economico del DGUE (allegato B).

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario dovrà presentare, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, il PASSOE acquisito dal subappaltatore, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche del subappaltatore.



11. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

11.1 Indicazioni generali

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **09.01.2023** come indicato nella procedura informatizzata attraverso il Portale SardegnaCAT.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da tre "**Buste Virtuali**":

- **Busta di Qualifica**, contenente la Documentazione Amministrativa, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 12;
- **Busta Tecnica**, contenente l'Offerta Tecnica, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 14;
- **Busta Economica**, contenente l'Offerta economica, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 15;

Ciascun documento contenuto nelle suddette buste virtuali, dovrà essere redatto in formato elettronico (estensione *.pdf), essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (estensione *.p7m o altro).

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di ARST S.p.A. nel caso in cui, a causa di ritardi o disguidi tecnici, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non possa essere caricata sul Portale in maniera corretta nel termine stabilito nel presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che l'offerente ha preso cognizione di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che attengono all'esecuzione delle prestazioni.

11.2 modalità di sottoscrizione dei documenti

Tutti i documenti contenuti nelle "**buste virtuali**" dovranno essere firmati digitalmente dall'Operatore Economico concorrente.

In caso di concorrente singolo oppure di concorrente costituito da imprese già riunite o già associate, tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio, non ancora costituiti, la documentazione, deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Tutti i documenti possono essere firmati digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, è allegata, in originale o copia conforme, la relativa procura.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta di qualifica)

Nella sezione denominata "**Busta di qualifica**" della **RdO** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa:

12.1 - DOCUMENTO 1: Domanda di partecipazione in carta libera, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A) al presente Disciplinare.

La Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile o il Certificato della C.C.I.A.A. qualora contenga i dati della procura stessa.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la Domanda di partecipazione deve essere presentata da ciascun componente il raggruppamento.

12.2 - DOCUMENTO 2: Dichiarazione art. 47 (Allegato A.1, compilato secondo quanto prescritto al precedente punto 6.2).

La Dichiarazione ex art. 47 D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 consiste in un'autodichiarazione relativa agli adempimenti previsti e richiamati dall'articolo 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

12.3 - DOCUMENTO 3: in caso di operatore economico che occupa oltre 50 dipendenti, **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, secondo quanto prescritto al precedente punto 6.2).

12.4 - DOCUMENTO 4: Dichiarazione Requisiti speciali (Allegato B)

Il concorrente compila la dichiarazione concernente il **possesso dei requisiti** di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B** - firmata digitalmente dai soggetti interessati.

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di professionisti/società di professionisti, rete di imprese (con organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune) o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve riportare i dati riferiti a ciascun soggetto componente il raggruppamento, la rete o il consorzio e deve essere firmata digitalmente da ciascuno dei legali rappresentanti.

12.5 - DOCUMENTO 5: DGUE e relativa integrazione di cui all'art. 85 del Codice (Allegati C e C1, compilati secondo quanto prescritto al precedente punto 6.1).

Il DGUE (Allegato C) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

L'integrazione al DGUE (Allegato C1) consiste in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni indicate nella nuova formulazione del comma 1 lett. b-bis, del comma 5, lett c-bis, c-ter e c-quater, e lett. f-bis e f-ter dell'art. 80 del Codice.

Il DGUE (Allegati C e C1) - una volta compilato in ogni sua parte, seguendo le "Linee guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016 con la Circolare n. 3 del 18.07.2016 - dovrà essere sottoscritto digitalmente dai SOGGETTI INTERESSATI.

Si specifica che i soggetti interessati sono:

1. operatore economico partecipante;
2. ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento di professionisti (già costituito o da costituirsi), in caso di partecipazione in forma associata (art. 8 del presente Disciplinare di gara);
3. ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;
4. l'impresa ausiliaria, in caso di avalimento (art. 9 del dal presente Disciplinare di gara).

12.6 - DOCUMENTO 6: Patto di integrità

Copia del Patto di Integrità (Allegato E) sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del Concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nell'ambito della presente procedura di gara è fatto obbligo ai Concorrenti di sottoscrivere il Patto di Integrità ("PI"), che è parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

La mancata sottoscrizione del PI costituisce **causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, il Patto di Integrità deve essere presentato da ciascuna componente il raggruppamento.



12.7 - DOCUMENTO 7: Modello F23

copia scansionata del **Mod. F23**, che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente l'Offerta Economica, pari a € 16,00, con esplicito riferimento alla presente procedura:

- a) ufficio o ente (campo 6): TW2;
- b) estremi dell'atto o del documento (campo 10): anno 2022 numero CIG 9527950911;
- c) codice tributo (campo 11): 456T;
- d) descrizione (campo 12): Imposta di bollo Offerta economica Gara n° 122/2022.

12.8 - DOCUMENTO 8: Pagamento Contributo ANAC

Copia del documento (ricevuta di pagamento/scontrino originale), sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, attestante il pagamento del contributo versato all'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, effettuato secondo le modalità indicate sul **Portale dei pagamenti di ANAC**, di **€ 140,00** (Euro centoquaranta/00) CIG 9527950911.

12.9 - DOCUMENTO 9: PASSOE

Copia del documento PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022, attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico), rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC dopo la registrazione al servizio FVOE che contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la banca dati ANAC sull'assenza dei motivi di esclusione in base al codice dei contratti. Si precisa che il PASSOE dovrà essere prodotto:

- operatore economico partecipante;
- ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento di imprese (già costituito o da costituirsi), in caso di partecipazione in forma associata (art. 8 del presente Disciplinare);
- ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;
- l'impresa ausiliaria, in caso di avalimento (art. 9 del presente Disciplinare).

12.10 - DOCUMENTI 10: in caso di **partecipazione in forma associata:** dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 8 del presente Disciplinare di gara;

12.11 - DOCUMENTI 11: in caso di **avalimento** dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 9 del presente Disciplinare di gara.

Tutti i documenti indicati ai precedenti punti da 12.1 a 12.12 devono essere presentati, **a pena di esclusione**, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice, la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 130 del Codice non è dovuta, in quanto l'appalto comprende esclusivamente i servizi di progettazione e le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

13. CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste, a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte, dal presente disciplinare, dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prevista al precedente Art. 9 possono essere sanate attraverso la procedura di **Soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la Stazione Appaltante - anche tramite il Presidente della Commissione di gara o il Responsabile del procedimento - assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In particolare, sarà disposto il Soccorso Istruttorio, nei seguenti casi che saranno considerati **irregolarità essenziali**:

- a) mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione digitale della Domanda di partecipazione, della Dichiarazione Requisiti speciali, del DGUE, dell'integrazione al DGUE, della Dichiarazione ex art. 47, del rapporto sulla situazione del personale e del Patto di integrità, da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- b) incompletezza o refusi materiali della Domanda di partecipazione, della Dichiarazione Requisiti speciali, del DGUE o dell'integrazione al DGUE, della Dichiarazione ex art. 47 e del rapporto sulla situazione del personale, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- c) mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- d) mancata presentazione del PASSOE dei soggetti tenuti ad averlo;
- e) mancata presentazione, ovvero mancata firma digitale del modello F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo;
- f) in caso di concorrenti che partecipano in forma associata, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 8;
- g) in caso di avalimento ex art. 89 del Codice, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 9.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (**irregolarità formali non essenziali**) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA - (Busta tecnica)

Nella sezione denominata **"Busta tecnica" della RdO**, deve essere contenuta **l'Offerta Tecnica** costituita, a pena di esclusione, dalla documentazione prevista nel documento "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica-economica" Allegato F.

A **pena di esclusione** tutta la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente:

- in caso di concorrente singolo oppure di concorrente costituito da operatori economici già riuniti o già associati, dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La mancata sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).



15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Busta Economica)

Nella sezione denominata "**Busta Economica**", deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

15.1 DOCUMENTO 1: offerta economica, che, a pena di esclusione, dovrà essere presentata come segue:

- redatta in conformità al modello di Offerta Economica (Allegato D);
- con l'indicazione del **ribasso percentuale offerto** (con un massimo di due cifre decimali) sia in cifre che in lettere, sul "**Prezzo**" [elemento di giudizio E], (in diminuzione) rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a **€ 2.562.626,86**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo;
- con l'indicazione del **ribasso percentuale offerto** (con un massimo di due cifre decimali) sia in cifre che in lettere, sul "**Tempo**" [elemento di giudizio F], (in diminuzione) rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a **70 giorni (30 gg+40 gg)**
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo;
- debitamente compilata, in ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente dall'Offerente (il modello non deve presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente), con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica.

In conformità alle linee guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria, al fine di garantire i requisiti di qualità nell'esecuzione delle prestazioni, le offerte che presentano una riduzione percentuale sul tempo di esecuzione superiore al **20% verrà applicato il punteggio massimo previsto per il ribasso del 20%**.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma ed impegnativa per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ARST.

La mancata firma digitale dell'offerta economica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).

16. ELEMENTI DI GIUDIZIO - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** - ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 95, del Codice - individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice, utilizzando gli elementi di giudizio indicati, con il relativo peso, nel documento Criteri di valutazione dell'offerta tecnica economica (Allegato F).

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	75
Offerta economica-temporale	25
TOTALE	100



17. PROCEDURA DI GARA

17.1 - COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMPOSIZIONE E NOMINA

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in conformità all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministratore Unico di ARST provvederà alla nomina della **Commissione Giudicatrice** che sarà composta da tre componenti esperti nelle materie cui si riferisce l'appalto.

In capo ai componenti la Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 3 del Patto di integrità. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice cura l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita la competenza sia dell'esame e della valutazione della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, sia dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, nonché della valutazione della congruità delle offerte.

17.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica di gara, per l'apertura telematica delle buste attraverso la piattaforma e-procurement Sardegna Cat, avrà luogo il giorno **11.01.2023 alle ore 11.00**, presso gli uffici della Direzione Centrale dell'ARST, in Cagliari – Via Posada, 8/10.

Le sedute di gara si terranno in via telematica, mediante lo strumento della videoconferenza.

A detta videoconferenza potranno partecipare, su piattaforma Google Meet, i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o loro delegati muniti di valida delega riferita alla procedura in questione. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sarà comunque ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni Società concorrente.

ARST opera avvalendosi della piattaforma della Regione Sardegna di e-procurement "SardegnaCAT", la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Prima fase: Apertura telematica Busta amministrativa ed esame documentazione amministrativa.

Nel giorno e nell'ora su indicati, la Commissione Giudicatrice procederà:

- alla verifica nell'area "Valutazione" delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel presente disciplinare;
- all'apertura telematica della "Busta di qualifica" Documentazione Amministrativa, per ciascun concorrente (sbloccare ed aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) e verifica della firma digitale dei documenti allegati;
- a verificare la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste nella busta di qualifica, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Disciplinare;
- all'ammissione alla fase successiva dei Concorrenti la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto.

In particolare, in questa fase, **si procederà all'esclusione della gara** nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dalla documentazione di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Come specificato al precedente articolo 13, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, se applicabile, si ricorrerà al **Soccorso Istruttorio**.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, la Commissione sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni, secondo quanto indicato nel presente disciplinare al precedente articolo 13.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione Giudicatrice esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

In caso di esclusione di concorrente nella fase amministrativa, la Commissione Giudicatrice potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

Seconda Fase: Apertura telematica Busta tecnica e Valutazione Offerte tecniche

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT, procederà, relativamente ai concorrenti ammessi, a "congelare la Valutazione di qualifica" e all'apertura telematica delle buste contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.

Saranno esclusi:

- i Concorrenti che non hanno presentato l'offerta tecnica telematica così come richiesto dal presente disciplinare;
- i Concorrenti che hanno presentato offerte tecniche telematiche non sottoscritte digitalmente o sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l'Offerente.

Successivamente il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiarerà chiusa la seduta pubblica e la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione dell'Offerta Tecnica, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti nel documento Criteri di valutazione dell'offerta tecnica economica (Allegato F).

Saranno esclusi in tale fase:

- i Concorrenti che presentano le offerte Tecniche redatte in lingua diversa da quella italiana;
- i Concorrenti che presentano offerte Tecniche condizionate o contenenti riserve.

Terza Fase: Apertura telematica Busta economica e Valutazione Offerte economiche.

Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT, procederà:

- a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- a rendere pubblico il punteggio assegnato dalla Commissione ciascuno dei concorrenti relativamente all'Offerta Tecnica;
- a "congelare la Valutazione tecnica" e all'apertura telematica delle buste contenenti l'Offerta Economica, relativamente ai concorrenti ammessi;
- all'attribuzione dei punteggi relativi alla parte economica secondo le formule di assegnazione punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti nel documento Criteri di valutazione dell'offerta tecnica economica (Allegato F);
- all'attribuzione del punteggio complessivo (somma del punteggio dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica);
- a stilare la graduatoria finale.

L'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Una volta provveduto all'attribuzione dei punteggi ed a stilare la graduatoria finale, il caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Commissione, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro sette giorni dalla ricezione della richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Tutte le comunicazioni, inerenti l'offerta migliorativa e l'eventuale sorteggio, saranno gestite tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In particolare, in questa fase, **saranno considerate nulle e quindi escluse le offerte**, nei seguenti casi:

- le offerte economiche con importo superiore a quello posto a base di gara;
- redatte in lingua diversa da quella italiana;
- non sottoscritte digitalmente;
- sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l'offerente;
- le offerte condizionate o contenenti riserve.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la verifica delle eventuali offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà, alla formazione della graduatoria di gara e alla predisposizione della proposta di aggiudicazione.

Tutte le sedute aperte al pubblico saranno rese note unicamente mediante avviso pubblicato sul portale SardegnaCAT da considerare a tutti gli effetti quale notifica avente valore di legge.

17.3 - PROCEDURA DI GARA - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la valutazione della congruità delle offerte la Commissione Giudicatrice procederà nel rispetto dell'art. 97 del Codice.

La procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà esperita nei confronti dei concorrenti per i quali sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. (art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016).

In tal caso, la Commissione Giudicatrice richiede al concorrente, entro un termine non inferiore ai quindici giorni, le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la verifica delle eventuali offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà alla formazione della graduatoria e proporrà l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, un'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si procederà all'individuazione delle offerte anomale in base a tale calcolo solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Diversamente si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver valutato la congruità delle offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, provvederà alla formazione della graduatoria e proporrà l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Con riferimento all'offerta risultata economicamente più vantaggiosa non sottoposta al giudizio di congruità, relativamente ai costi della manodopera, la Commissione giudicatrice procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), eventualmente richiedendo al Concorrente idonee giustificazioni per valutare la congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta.

17.4 - PROCEDURA DI GARA - CONCLUSIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

17.5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA CON PROCEDURA INVERSA (art. 133, C.8, Codice)

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa⁶ di cui all'art. 133, comma 8 del Codice qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a 3 (tre).

Nel giorno e nell'ora indicati al precedente punto 17.2, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà:

Prima fase: Apertura telematica Busta tecnica e Valutazione Offerte Tecniche.

- alla verifica nell'area "Valutazione" delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel presente Disciplinare;
- all'apertura telematica della "Busta di qualifica" Documentazione Amministrativa, per ciascun concorrente (sbloccare ed aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) e a "congelare la Valutazione di qualifica" senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni, e ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso", al solo fine di poter accedere alla busta "offerta tecnica";
- all'apertura telematica della Busta Tecnica (Offerta Tecnica) per accedere alle offerte tecniche e avviare la valutazione, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare secondo quanto prescritto al precedente punto 14.

Seconda Fase: Apertura telematica Busta economica e Valutazione Offerte economiche, secondo quanto già disciplinato alla terza fase del precedente punto 17.2.

Terza Fase: Verifica di anomalia delle offerte, secondo quanto disciplinato al precedente punto 17.3.

Quarta Fase: Apertura digitale Busta di Qualifica e Verifica documentazione amministrativa.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT, procederà all'apertura della **Busta di Qualifica** (Documentazione amministrativa), presentata, dal primo, dal secondo e dal terzo in graduatoria.

⁶ fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, con la legge n. 108 del 2021.



Secondo quanto già disciplinato alla prima fase del precedente punto 17.2.

In questa fase, **si procederà all'esclusione** del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dalla documentazione di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, ad attivare l'eventuale procedura di **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di cui al precedente punto 13.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata, dagli operatori economici primo, secondo e terzo in graduatoria, la Commissione sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare al precedente punto 13.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione di gara esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

In questa fase, **si procederà all'esclusione** del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa integrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dalla documentazione integrativa di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Resta inteso che qualora primo, secondo e terzo in graduatoria, venissero esclusi dalla procedura, la Commissione procederà con lo scrutinio della documentazione amministrativa del successivo concorrente collocatosi in utile posizione in graduatoria, sino all'individuazione di almeno tre Concorrenti in possesso dei necessari requisiti, **senza procedere alla riparametrazione e/o al ricalcolo della soglia di anomalia⁷**.

In esito alle operazioni di cui sopra e al riscontro positivo della documentazione amministrativa di almeno tre concorrenti, la Commissione, definisce la graduatoria di merito, con **proposta di aggiudicazione** a favore del primo miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria, chiudendo le operazioni di gara.

18. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile del procedimento nella fase di affidamento i Verbali di gara contenenti, la graduatoria e, pertanto, la proposta di aggiudicazione ed esclusione provvisoria dei partecipanti, ai fini dei successivi adempimenti.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento sottoporrà all'Organo aziendale competente i Verbali di gara contenenti le relative proposte di ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti, nonché la relativa proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà disposta con specifico provvedimento amministrativo dell'Organo aziendale competente e diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal Concorrente in sede di offerta.

A decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 6.

⁷ Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del codice Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La verifica dei requisiti carattere generale e dei requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel presente Disciplinare di gara all'art. 4), avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, con riferimento all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

Considerato che - per espressa previsione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 - **è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura - ARST si riserva la facoltà di affidare il servizio subito dopo l'individuazione della migliore offerta.

A tal fine dovrà essere presentata - **entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta** - la seguente documentazione:

per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale, precedente punto 6.1:

- ❖ **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese** istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- ❖ Il **nominativo** dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80, del Codice, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 (che ha sostituito il Comunicato del Presidente del 26/10/2016);
- ❖ Dichiarazione **sostitutiva C.C.I.A.A. - Informazione** (Mod. 3) e **Autocertificazione conviventi** (Mod. 4), disponibili sul sito della Prefettura di Cagliari, al seguente indirizzo:

http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Certificazione_antimafia-8557825.htm

debitamente compilate, firmata digitalmente e resa, anche, in formato editabile (*.xls) ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia ex art. 90 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., riferita ai soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.

per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (del "progettista"): precedente punto 4.3

- ❖ **Requisiti di idoneità professionale** (riferiti a ciascun professionista come indicato al punto 4.3.1;
 - Titolo di studio;
 - Certificato, di iscrizione all'Ordine/Albo competente;
 - Curriculum vitae;
 - Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.M. MIT n. 263/2016, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.

❖ **Requisiti di capacità economica – finanziaria**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice; per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio:

- Per i professionisti singoli o associati e per le società di professionisti (in quanto società di persone): **copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione.** Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, occorrerà anche un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
- Per le società di ingegneria (in quanto società di capitali): **copia del bilancio riclassificato in conformità alle direttive europee, corredato da nota di deposito.** Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, che non risulti desumibile



dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di un'autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;

❖ **Requisiti di capacità tecnico - professionale**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte II, del Codice; per la dimostrazione del possesso del requisito relativo all'avvenuto espletamento di **servizi di ingegneria e di architettura** e di due **servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, negli ultimi dieci anni:

- Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: **copia del certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto svolgimento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi;
- Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: **copia della dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi.

In alternativa la comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge n° 183/2011 (norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive), qualora il concorrente non sia in possesso dei documenti richiesti e gli stessi debbano essere rilasciati da pubbliche amministrazioni, sarà cura di ARST acquisirli d'ufficio.

È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione alternativa, purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.

Una volta acquisite le informazioni sopra indicate questa Azienda procederà alla richiesta diretta della seguente documentazione:

- **Certificato del casellario giudiziale** (per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.) [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari];
- **Comunicazione antimafia** ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 [B.D.N.A.].
- **Attestazione di regolarità fiscale** [Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti];
- **DURC** documento unico di regolarità contributiva [servizio "Durc On Line"];
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di illeciti antitrust definitivamente accertati [A.G.C.M.];
- **Certificazione** attestante il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili [Centro/Servizio del Lavoro territorialmente competente];
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di procedure concorsuali [Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente].

Solo dopo l'accertamento dei requisiti prescritti, **l'aggiudicazione diverrà efficace**.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà a cura della Stazione appaltante attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC.

In particolare, la stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (che ha sostituito il precedente sistema AVCPass) reso disponibile dall'ANAC, in applicazione degli artt. 81 e 213, co. 8 del Codice, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

L'acquisizione dei dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della Delibera Anac 464/2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.



Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema FVOE, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema FVOE da parte del R.U.P., la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, pertanto, allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al Concorrente secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n° 159/2011).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n° 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Alla ditta aggiudicataria sarà altresì richiesta la documentazione di cui al successivo articolo.

19. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre all'ARST, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, quanto segue:

A) In caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito: scrittura privata autenticata da un notaio dalla quale risulti la costituzione del raggruppamento stesso; il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo; la procura, ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo; ovvero, in caso di aggiudicazione a Consorzio non ancora costituito, originale o copia autenticata dell'atto di costituzione dello stesso;

B) Garanzia definitiva, a favore di ARST S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo una delle seguenti modalità:

a) quietanza, in copia originale, di avvenuto versamento sul c/c bancario: codice IBAN IT89Y010050480000000011714 - Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari - intestato ad ARST S.p.A. con causale "Cauzione definitiva Gara n° 122/2022";

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

In caso di garanzia definitiva costituita in una delle forme di cui al precedente punto b) la stessa dovrà:

- > avere validità di anni uno, tacitamente rinnovabile, sino a quando non sarà rilasciata apposita dichiarazione liberatoria da parte di ARST;
- > prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile);
- > prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- > prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARST;
- > essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità e dei poteri e della qualifica del soggetto/soggetti firmatario/i del titolo di garanzia.

È espressamente esclusa la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 385/1993.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice

Per fruire delle riduzioni dette, l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, indicando dettagliatamente la modalità di calcolo dell'importo della garanzia prestata.

- C) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n° 137/2012, idonea Polizza di Responsabilità Civile Professionale, intestata a ciascun professionista nominalmente responsabile delle prestazioni richieste, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, valida fino a conclusione del contratto.
- D) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 7 della Legge n° 136/2010, estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i alle commesse pubbliche, nonché le relative coordinate, intestato/i alla ditta aggiudicataria e presso il quale verrà accreditato, alle scadenze stabilite, il corrispettivo delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario o postale; inoltre, l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Ove tale termine non sia rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche solo parzialmente, non conforme a quanto sopra richiesto, l'ARST può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione e, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione provvisoria.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto della tempistica di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dello stesso art. 32.

ARST S.p.A. si riserva la facoltà, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, in quanto "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del Codice.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Disciplinare non vincola l'ARST e non determina il sorgere di diritti di sorta da parte dell'offerente.

Nulla spetterà ai concorrenti non aggiudicatari a titolo di compenso per qualsiasi onere o a sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.

Nessun indennizzo o risarcimento, di qualsivoglia natura, è dovuto all'operatore economico concorrente, in ragione della partecipazione alla gara, ad eccezione dell'aggiudicatario.

- 1) Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del Codice, ARST si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- 2) La mancata osservanza della normativa sul bollo non determinerà l'esclusione dell'Offerente dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all'Ufficio finanziario competente.
- 3) Tutti gli importi offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere prevarrà quella in lettere. Non saranno escluse le offerte eventualmente espresse solo in cifre o solo in lettere.
- 4) Il verbale di gara relativo alla proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente alla approvazione dello stesso verbale da parte dell'Organo aziendale competente.



- 5) L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
- 6) In corso di validità del contratto l'ARST, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di ripetere la verifica del possesso dei requisiti generali (art. 80 Codice) dichiarati in sede di gara.
- 7) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 8) La Stazione Appaltante si riserva, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta, qualora dovesse intervenire il defianziamento dell'opera.
- 9) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta, salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i; parimenti, si riserva di non procedere all'perimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.
- 10) tutte le norme richiamate negli atti di gara si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data della presente lettera di invito;
- 11) Il contratto sarà stipulato nei termini e modalità previsti dall'art. 32 del Codice.
- 12) Non sono ammesse varianti. Sono invece ammesse le integrazioni e migliorie espressamente citate nella documentazione progettuale posta a base di gara.
- 13) La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare sotto le riserve di legge e di effettuare consegne parziali.

Si precisa, infine, che:

- a) qualora non si dovesse procedere - per motivi dipendenti dalla ditta aggiudicataria - alla formalizzazione del contratto, l'ARST si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione provvisoria;
- b) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara e dai suoi allegati, si rimanda al Codice ed alle parti non abrogate del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010, nelle parti che disciplinano gli appalti nei settori speciali;
- d) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti;
- e) per le procedure di ricorso si farà riferimento agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

^ ^ ^ ^ ^


Il Responsabile Unico del procedimento, è l'ing. Paolo Zedda, funzionario in Staff della Direzione Centrale.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento è il dott. Carlo Boi, dirigente del Servizio Negoziale ed Appalti.

Il Responsabile dell'accesso agli atti è l'avv. Salvatore Perra, Vice Direttore Centrale e dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Roberto Neroni



NEG/C.Curreli/C.Boi

